



Bruxelles, 11.3.2014
C(2014) 1565 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. .../.. DELLA COMMISSIONE

del 11.3.2014

che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

Il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 del Consiglio conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati.

A norma dell'articolo 8, paragrafo 1, dell'articolo 40, dell'articolo 46, paragrafi 1, 2, 3 e 4, dell'articolo 53, paragrafo 3, dell'articolo 57, paragrafo 1, dell'articolo 66, paragrafo 3, dell'articolo 79, paragrafo 2, dell'articolo 106, paragrafi 5 e 6, e dell'articolo 120 del regolamento (UE) n. 1306/2013, l'obiettivo del presente atto delegato è stabilire disposizioni riguardanti le modalità, le deroghe e le misure transitorie per quanto concerne gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria dei fondi agricoli, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro.

Il presente atto delegato sostituisce le modalità di attuazione dei regolamenti (CE) n. 883/2006, (CE) n. 884/2006, (CE) n. 885/2006, (CE) n. 1913/2006, (UE) n. 1106/2010 e (UE) n. 282/2012.

L'adozione del presente atto delegato non comporta incidenze finanziarie.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

Le consultazioni, cui hanno partecipato esperti dei 28 Stati membri, si sono svolte nell'ambito del gruppo di esperti per le questioni orizzontali relative alla PAC. Al fine specifico di tenere uno scambio di pareri tra esperti sul presente atto, sono state organizzate numerose riunioni che hanno consentito di presentare integralmente il progetto di disposizioni della Commissione e di effettuare uno scambio approfondito di opinioni su tutti gli aspetti del progetto. Lo scopo delle riunioni era chiarire l'approccio della Commissione e sentire le opinioni degli esperti. Il progetto è stato quindi perfezionato tenendo conto delle osservazioni e dei commenti formulati oralmente durante le riunioni e/o comunicati successivamente per iscritto alla Commissione. Le versioni intermedie del progetto del presente atto sono state trasmesse al Parlamento europeo e al Consiglio contestualmente alla convocazione delle riunioni del gruppo di esperti.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

L'atto contiene le disposizioni che integrano talune parti non essenziali del regolamento (UE) n. 1306/2013 necessarie a garantirne il funzionamento corretto ed efficiente e ad assicurare una transizione ordinata verso le nuove norme, ove necessario.

Il capo I stabilisce norme specifiche sugli organismi pagatori e su altri organismi.

Il capo II definisce le norme relative alla gestione finanziaria del FEAGA e del FEASR.

Il capo III stabilisce norme per la liquidazione dei conti e altri controlli.

Il capo IV stabilisce norme generali sulle cauzioni e il capo V sull'uso dell'euro.

I regolamenti (CE) n. 883/2006, (CE) n. 884/2006, (CE) n. 885/2006, (CE) n. 1913/2006, (UE) n. 1106/2010 e (UE) n. 282/2012 sono abrogati.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. .../.. DELLA COMMISSIONE

del 11.3.2014

che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 del Consiglio¹, in particolare l'articolo 8, paragrafo 1, l'articolo 40, l'articolo 46, paragrafi 1, 2, 3 e 4, l'articolo 53, paragrafo 3, l'articolo 57, paragrafo 1, l'articolo 66, paragrafo 3, l'articolo 79, paragrafo 2, l'articolo 106, paragrafi 5 e 6, e l'articolo 120,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 1306/2013 fissa le disposizioni fondamentali concernenti, tra l'altro, il riconoscimento degli organismi pagatori e degli organismi di coordinamento, gli obblighi degli organismi pagatori per quanto riguarda l'intervento pubblico, la gestione finanziaria e le procedure di liquidazione, le cauzioni e l'uso dell'euro. Al fine di garantire il buon funzionamento del nuovo quadro giuridico devono essere adottate alcune norme per integrare le disposizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1306/2013 nei settori interessati. È opportuno che le nuove norme sostituiscano i vigenti regolamenti (CE) n. 883/2006², (CE) n. 884/2006³, (CE) n. 885/2006⁴, (CE) n. 1913/2006⁵, (UE) n. 1106/2010⁶ e (UE) n. 282/2012⁷ della Commissione, basati sui

¹ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.

² Regolamento (CE) n. 883/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, per quanto riguarda la tenuta dei conti degli organismi pagatori, le dichiarazioni delle spese e delle entrate e le condizioni di rimborso delle spese nell'ambito del FEAGA e del FEASR (GU L 171 del 23.6.2006, pag. 1).

³ Regolamento (CE) n. 884/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio in ordine al finanziamento da parte del Fondo europeo di garanzia agricola (FEAGA) degli interventi sotto forma di ammasso pubblico e alla contabilizzazione delle operazioni di ammasso pubblico da parte degli organismi pagatori degli Stati membri (GU L 171 del 23.6.2006, pag. 35).

⁴ Regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR (GU L 171 del 23.6.2006, pag. 90).

⁵ Regolamento (CE) n. 1913/2006 della Commissione, del 20 dicembre 2006, recante modalità di applicazione del regime agromonetario dell'euro nel settore agricolo e recante modifica di taluni regolamenti (GU L 365 del 21.12.2006, pag. 52).

⁶ Regolamento (UE) n. 1106/2010 della Commissione, del 30 novembre 2010, che stabilisce l'elenco delle misure da escludere dall'applicazione del regolamento (CE) n. 485/2008 del Consiglio relativo ai

regolamenti del Consiglio già sostituiti dal regolamento (UE) n. 1306/2013. Per motivi di chiarezza e certezza del diritto è opportuno abrogare i regolamenti (CE) n. 883/2006, (CE) n. 884/2006, (CE) n. 885/2006, (CE) n. 1913/2006, (UE) n. 1106/2010 e (UE) n. 282/2012.

- (2) A norma dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1306/2013, gli organismi pagatori dovrebbero essere riconosciuti dagli Stati membri soltanto se rispettano determinati criteri minimi fissati a livello dell'Unione relativamente a quattro settori fondamentali: ambiente interno, attività di controllo, informazione e comunicazione, monitoraggio. È opportuno dare agli Stati membri la facoltà di aggiungere ulteriori criteri per il riconoscimento onde tenere conto di eventuali caratteristiche specifiche di un organismo pagatore. Occorre inoltre stabilire norme relative ai criteri di riconoscimento degli organismi di coordinamento di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013.
- (3) Le misure di intervento pubblico possono essere finanziate soltanto se le spese in questione sono sostenute dagli organismi pagatori designati dagli Stati membri come responsabili dell'adempimento di taluni obblighi relativi all'intervento pubblico. Tuttavia, a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013, può essere delegata l'esecuzione dei compiti relativi, in particolare, alla gestione e al controllo delle misure di intervento, fatta eccezione per il pagamento degli aiuti. Occorre altresì che tali compiti possano essere eseguiti da vari organismi pagatori. È inoltre opportuno disporre che la gestione di determinate misure di ammasso pubblico possa essere affidata a organismi pubblici o privati terzi, sotto la responsabilità dell'organismo pagatore. Di conseguenza è opportuno definire l'ambito della responsabilità degli organismi pagatori a questo riguardo, precisare i loro obblighi e stabilire a quali condizioni e secondo quali norme sia possibile affidare a organismi pubblici o privati terzi la gestione di determinate misure di ammasso pubblico. In quest'ultimo caso è opportuno disporre che gli organismi interessati agiscano sulla scorta di contratti che tengano conto degli obblighi e dei principi generali da stabilire.
- (4) La normativa agricola unionale fa obbligo agli Stati membri, nell'ambito del Fondo europeo di garanzia agricola (FEAGA), di rispettare determinati termini per il pagamento degli aiuti ai beneficiari. I pagamenti effettuati al di fuori di questi termini devono essere considerati inammissibili al pagamento unionale e quindi non possono essere oggetto di rimborso da parte della Commissione, come previsto dall'articolo 40 del regolamento (UE) n. 1306/2013. L'analisi dei ritardi nel pagamento degli aiuti da parte degli Stati membri rivela che diversi pagamenti tardivi sono dovuti a controlli supplementari effettuati dagli Stati membri su domande controverse, ricorsi e altri contenziosi giudiziari nazionali. Conformemente al principio di proporzionalità, è opportuno stabilire un margine fisso relativo alla spesa entro il quale, per questi casi, non si applica nessuna riduzione dei pagamenti mensili. Una volta superato tale margine, inoltre, per modulare l'impatto finanziario in proporzione al ritardo nel pagamento, è opportuno che la Commissione riduca i pagamenti dell'Unione in proporzione all'entità del ritardo nel pagamento. I pagamenti dell'aiuto anteriori alla prima data possibile di pagamento prevista dalla normativa agricola dell'Unione non

controlli, da parte degli Stati membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di garanzia (GU L 315 dell'1.12.2010, pag. 16).

⁷ Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2012 della Commissione, del 28 marzo 2012, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle garanzie per i prodotti agricoli (GU L 92 del 30.3.2012, pag. 4).

possono essere giustificati con le stesse ragioni addotte per i pagamenti effettuati dopo l'ultima data possibile per il pagamento. Non dovrebbe essere prevista, pertanto, nessuna riduzione proporzionale per questi pagamenti anticipati. È tuttavia opportuno applicare una deroga per i casi in cui la normativa agricola dell'Unione prevede il versamento di un anticipo fino ad un certo importo massimo.

- (5) La Commissione effettua pagamenti mensili o periodici a favore degli Stati membri sulla base delle dichiarazioni di spesa trasmesse da questi ultimi. Essa dovrebbe tuttavia tenere conto delle entrate riscosse dagli organismi pagatori per conto del bilancio dell'Unione. Occorre quindi stabilire le condizioni alle quali devono essere effettuate talune compensazioni tra spese ed entrate nell'ambito del FEAGA e del FEASR.
- (6) Se, all'inizio dell'esercizio finanziario, il bilancio dell'Unione non è ancora stato adottato, l'articolo 16, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio⁸ prevede che le operazioni di pagamento possono essere effettuate mensilmente, per capitolo, entro i limiti di un dodicesimo degli stanziamenti autorizzati per tale capitolo per l'esercizio precedente. In tale caso, ai fini di un'equa ripartizione degli stanziamenti disponibili tra gli Stati membri, è opportuno disporre che i pagamenti mensili nell'ambito del FEAGA e i pagamenti intermedi nell'ambito del FEASR siano effettuati limitatamente ad una percentuale delle dichiarazioni di spesa trasmesse da ciascuno Stato membro e che il saldo non utilizzato nel corso di un dato mese sia riassegnato nell'ambito delle decisioni della Commissione relative ai pagamenti mensili o intermedi successivi.
- (7) I tassi di cambio applicabili dovrebbero essere fissati tenendo conto dell'esistenza o no di un fatto generatore definito nella normativa agricola settoriale. Per evitare l'applicazione, da parte degli Stati membri che non hanno adottato l'euro, di tassi di cambio diversi per la contabilizzazione in una moneta diversa dall'euro delle entrate riscosse o degli aiuti versati ai beneficiari e per la redazione della dichiarazione di spesa da parte dell'organismo pagatore, è opportuno che gli Stati membri interessati applichino per le loro dichiarazioni di spesa, nell'ambito del FEAGA, lo stesso tasso di cambio utilizzato per le entrate riscosse o i pagamenti versati ai beneficiari. Inoltre, per semplificare le formalità amministrative relative ai recuperi riguardanti più operazioni, occorre prevedere un tasso di cambio unico per la contabilizzazione di detti recuperi.
- (8) Per consentire alla Commissione di verificare che gli Stati membri rispettino l'obbligo di tutela degli interessi finanziari dell'Unione e garantire un'efficace applicazione della procedura di verifica di conformità di cui all'articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013, è opportuno stabilire i criteri e la metodologia di applicazione delle rettifiche. Occorre definire i diversi tipi di rettifiche di cui all'articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e stabilire i principi in base ai quali si terrà conto delle circostanze di ciascun caso per determinare l'ammontare della rettifica. È opportuno, inoltre, stabilire le modalità di accredito ai Fondi dei recuperi effettuati dagli Stati membri presso i beneficiari.
- (9) Il regolamento (UE) n. 1306/2013 dispone il controllo della realtà e della regolarità delle operazioni che rientrano direttamente o indirettamente nel sistema di finanziamento del FEAGA sulla base dei documenti commerciali dei beneficiari o dei debitori. È opportuno escludere dal campo di applicazione di tale regolamento le

⁸ Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

misure che, per loro natura, non si prestano a verifiche ex post mediante il controllo dei documenti commerciali, nonché le misure che riguardano pagamenti per superficie o pagamenti non connessi a documenti commerciali che possono essere sottoposti a controllo.

- (10) Numerose disposizioni della normativa agricola dell'Unione prescrivono la costituzione di una cauzione a garanzia del pagamento di una somma dovuta in caso di inadempimento di un obbligo. Tuttavia, l'esperienza dimostra che nella prassi tale prescrizione è interpretata in modi molto diversi. Pertanto, per evitare disparità nelle condizioni di concorrenza è opportuno stabilire le condizioni applicabili a tale prescrizione.
- (11) Le spese relative alla costituzione della cauzione, sostenute tanto dall'interessato che la costituisce quanto dall'organismo competente, possono non essere proporzionate alla somma garantita se tale somma è inferiore a un certo limite. Gli organismi competenti devono pertanto avere il diritto di rinunciare a esigere una cauzione per il pagamento di una somma inferiore a tale limite. Inoltre, gli organismi competenti devono avere la facoltà di rinunciare a prescrivere la costituzione di una cauzione quando la natura del responsabile dell'adempimento degli obblighi rende superflua tale prescrizione.
- (12) Gli organismi competenti devono avere il diritto di rifiutare le cauzioni ritenute insoddisfacenti.
- (13) Il regolamento (UE) n. 1306/2013 rafforza le disposizioni che prescrivono la costituzione di una cauzione a garanzia del pagamento di una somma dovuta in caso di mancato adempimento di un obbligo. È opportuno integrare tale quadro giuridico orizzontale unico con norme uniformi sui casi di forza maggiore, sull'incameramento e sullo svincolo della cauzione. Il regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione⁹ e il regolamento (CE) n. 612/2009 della Commissione¹⁰ contengono norme sullo svincolo e sull'incameramento delle cauzioni nel settore dei titoli d'importazione e di esportazione e del regime delle restituzioni all'esportazione. Le nuove norme previste dal presente regolamento dovrebbero applicarsi anche in questi settori. Per motivi di chiarezza e di certezza del diritto è opportuno abrogare le pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 376/2008 e del regolamento (CE) n. 612/2009.
- (14) Il regolamento (UE) n. 282/2012 ha operato una distinzione tra prescrizioni principali, secondarie e subordinate, mentre un numero limitato di regolamenti della Commissione fa riferimento soltanto alle prescrizioni principali. Il mancato adempimento di una prescrizione determinava l'incameramento integrale o proporzionale della cauzione relativa a tale prescrizione secondo complessi metodi di calcolo che hanno generato confusione. Nel rispetto del principio di proporzionalità, è opportuno semplificare l'approccio all'incameramento adeguandosi alla situazione concreta in cui un obbligo non è adempiuto, o non è adempiuto tempestivamente, o non ne è provato l'adempimento entro i termini stabiliti.
- (15) Molte disposizioni della normativa agricola dell'Unione prevedono l'incameramento della cauzione costituita in caso di violazione di un obbligo da essa garantito, senza distinguere tra i diversi tipi di violazione. Per ragioni di equità è opportuno fare una

⁹ Regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione, del 23 aprile 2008, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (Versione codificata) (GU L 114 del 26.4.2008, pag. 3).

¹⁰ Regolamento (CE) n. 612/2009 della Commissione, del 7 luglio 2009, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (rifusione) (GU L 186 del 17.7.2009, pag. 1).

distinzione tra le conseguenze derivanti dalla violazione di obblighi diversi. In particolare, occorre prevedere l'incameramento parziale della cauzione in casi specifici.

- (16) Non è opportuno operare una distinzione tra le conseguenze del mancato adempimento di un obbligo a seconda che sia stato ricevuto o no un anticipo. Pertanto, le cauzioni costituite a fronte di anticipi devono essere soggette a norme particolari.
- (17) È opportuno stabilire i fatti generatori dei tassi di cambio applicabili alle diverse situazioni che si verificano nell'ambito della normativa agricola settoriale, fatte salve le eventuali definizioni o deroghe previste dalle norme che disciplinano i settori interessati, in base ai criteri di cui all'articolo 106, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1306/2013.
- (18) Per tutti i prezzi e gli importi che vanno determinati nel quadro degli scambi con i paesi terzi, l'accettazione della dichiarazione in dogana rappresenta il fatto generatore più idoneo per raggiungere il fine commerciale perseguito. Lo stesso vale per le restituzioni all'esportazione e per la determinazione del prezzo di entrata degli ortofrutticoli nell'Unione, in base al quale i prodotti sono classificati nella tariffa doganale comune. È quindi opportuno adottare questo fatto generatore.
- (19) Per le restituzioni alla produzione, il fatto generatore del tasso di cambio è legato, in linea di massima, all'adempimento di determinate formalità. Ai fini dell'armonizzazione delle regole applicabili, è opportuno disporre che il fatto generatore sia la data in cui viene dichiarato che i prodotti hanno raggiunto la destinazione richiesta, qualora sia richiesta una destinazione, e, in tutti gli altri casi, l'accettazione della domanda di pagamento della restituzione da parte dell'organismo pagatore.
- (20) Per gli aiuti erogati in funzione della quantità di prodotto commercializzato o da utilizzare in modo specifico, l'obbligo cui è subordinata la concessione dell'aiuto è costituito da un atto che garantisce l'uso appropriato dei prodotti in questione. La presa in consegna dei prodotti da parte dell'operatore interessato rappresenta una condizione preliminare affinché le autorità competenti possano effettuare le necessarie verifiche o ispezioni alla contabilità dell'operatore stesso e venga garantito il trattamento uniforme delle pratiche. È quindi opportuno che il fatto generatore del tasso di cambio sia messo in relazione con la presa in consegna dei prodotti.
- (21) Per gli altri aiuti a favore del settore agricolo, le situazioni possono essere molto diverse. Tali aiuti, comunque, sono sempre concessi previa domanda e nei termini prescritti dalla normativa. È pertanto opportuno far corrispondere il fatto generatore del tasso di cambio al termine ultimo per la presentazione delle domande.
- (22) Per le misure di sostegno, gli aiuti e i premi nel settore vitivinicolo, occorre collegare il fatto generatore del tasso di cambio, a seconda della situazione, alla data d'inizio della campagna viticola, al completamento di determinate operazioni o a una data specifica. È opportuno quindi precisare il fatto generatore da prendere in considerazione per ogni situazione.
- (23) Le situazioni da prendere in considerazione ai fini della determinazione del fatto generatore sono molto diverse da un settore all'altro. È quindi opportuno stabilire il fatto generatore in funzione della specificità di ciascuna delle situazioni e delle misure contemplate dai diversi settori agricoli, in particolare per quanto riguarda gli aiuti nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, il programma "Frutta nelle scuole", il

settore dello zucchero, le misure promozionali e alcune misure nel settore degli ortofrutticoli.

- (24) Per quanto riguarda gli importi a vocazione strutturale o ambientale di cui al regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹¹, e gli importi approvati a norma del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio¹², il cui pagamento è a carico dei programmi di sviluppo rurale approvati a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013, gli importi sono fissati per una campagna di commercializzazione o per un anno civile. Il fine commerciale è dunque raggiunto se il fatto generatore del tasso di cambio è stabilito per l'anno in questione. In considerazione di tali elementi, è opportuno stabilire che il fatto generatore è il 1° gennaio dell'anno in cui è adottata la decisione di concedere l'aiuto.
- (25) Per quanto riguarda gli anticipi e le cauzioni, gli importi da versare o garantiti sono fissati in euro secondo la normativa agricola settoriale. Il tasso di cambio applicabile a detti importi deve essere quindi quello di una data prossima alla data di pagamento dell'anticipo o di costituzione della cauzione. Se si ricorre alla cauzione, il relativo importo deve permettere anche di coprire l'insieme dei rischi per i quali è stata costituita. In tali circostanze, è opportuno definire il fatto generatore del tasso di cambio in funzione della data di fissazione dell'importo dell'anticipo o di costituzione della cauzione, oppure della data del relativo versamento.
- (26) A norma del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio¹³, la Commissione procede al disimpegno automatico di un impegno di bilancio relativo a un programma di sviluppo rurale per il periodo 2007-2013 che non è stato utilizzato alla fine del secondo anno successivo a quello dell'impegno di bilancio. Il regolamento (UE) n. 1306/2013 modifica la norma, disponendo il disimpegno automatico alla fine del terzo anno successivo a quello dell'impegno di bilancio. Per ragioni di coerenza, ai programmi di sviluppo rurale del periodo 2007-2013 si dovrebbe continuare ad applicare la regola "N+2", stabilendo di conseguenza una disposizione transitoria. Parimenti, è opportuno che i pagamenti intermedi relativi ai programmi di sviluppo rurale per il periodo 2007-2013 continuino ad essere assoggettati all'obbligo di rispettare l'importo globale del contributo del FEASR assegnato ad ogni asse prioritario per l'intero periodo coperto dal programma interessato. Inoltre, per garantire la continuità nella gestione di tali programmi, è opportuno che queste disposizioni transitorie si applichino a decorrere dal 1° gennaio 2014,

¹¹ Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).

¹² Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1).

¹³ Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I

Organismi pagatori e altri organismi

Articolo 1

Condizioni di riconoscimento degli organismi pagatori

1. Gli organismi pagatori incaricati di gestire e controllare le spese, a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013, forniscono, per quanto riguarda i pagamenti che eseguono e la comunicazione e conservazione delle informazioni, garanzie sufficienti in ordine ai seguenti aspetti:
 - a) il controllo dell'ammissibilità delle domande e, nel quadro dello sviluppo rurale, la procedura di attribuzione degli aiuti, nonché la loro conformità alle norme dell'Unione, prima di procedere all'ordine di pagamento;
 - b) l'esatta e integrale contabilizzazione dei pagamenti eseguiti;
 - c) l'effettuazione dei controlli previsti dalla normativa dell'Unione;
 - d) la presentazione dei documenti necessari nei tempi e nella forma previsti dalle norme dell'Unione;
 - e) l'accessibilità dei documenti e la loro conservazione in modo da garantirne la completezza, la validità e la leggibilità nel tempo, compresi i documenti elettronici ai sensi delle norme dell'Unione.

2. Gli Stati membri riconoscono come organismi pagatori i servizi od organismi che rispettano le condizioni di cui al paragrafo 1. Per essere riconosciuti, inoltre, gli organismi pagatori devono disporre di una struttura amministrativa e di un sistema di controllo interno conformi ai criteri di cui all'allegato I ("criteri per il riconoscimento") relativi ai seguenti aspetti:
 - a) ambiente interno,
 - b) attività di controllo,
 - c) informazione e comunicazione,
 - d) monitoraggio.

Gli Stati membri possono definire ulteriori criteri di riconoscimento per tenere conto delle dimensioni, delle responsabilità e di altre caratteristiche specifiche dell'organismo pagatore.

Articolo 2

Condizioni di riconoscimento degli organismi di coordinamento

1. Ove siano riconosciuti più organismi pagatori, a norma dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013, lo Stato membro interessato decide, mediante atto formale adottato a livello ministeriale, in merito al riconoscimento dell'organismo di coordinamento, dopo aver accertato che l'organizzazione amministrativa di tale organismo offre garanzie sufficienti in ordine alla sua capacità di svolgere i compiti di cui a detto articolo.

2. Per ottenere il riconoscimento, l'organismo di coordinamento deve adottare procedure atte a garantire che:
 - a) le dichiarazioni destinate alla Commissione siano basate su informazioni provenienti da fonti debitamente autorizzate;
 - b) le dichiarazioni destinate alla Commissione siano debitamente autorizzate prima della loro trasmissione;
 - c) esista una pista adeguata di controllo a sostegno delle informazioni trasmesse alla Commissione;
 - d) le informazioni ricevute e trasmesse siano archiviate in modo sicuro, in formato cartaceo o elettronico.

Articolo 3

Obblighi dell'organismo pagatore per quanto riguarda l'intervento pubblico

1. Gli organismi pagatori di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 provvedono alla gestione e al controllo delle operazioni connesse alle misure di intervento relative all'ammasso pubblico di cui sono responsabili, alle condizioni definite nell'allegato II del presente regolamento e, se del caso, dalla normativa agricola settoriale, in particolare in base alle percentuali minime di controllo fissate nello stesso allegato.

Gli organismi pagatori hanno la facoltà di delegare le proprie competenze in questo ambito ad organismi di intervento rispondenti alle condizioni previste per il riconoscimento all'allegato I, punto 1.C, del presente regolamento o di intervenire per il tramite di altri organismi pagatori.

2. Gli organismi pagatori o gli organismi di intervento possono, ferma restando la loro responsabilità globale relativa all'ammasso pubblico:
 - a) affidare la gestione di alcune misure di ammasso pubblico a persone fisiche o giuridiche che provvedono all'ammasso dei prodotti agricoli di intervento ("enti assuntori");
 - b) incaricare persone fisiche o giuridiche dell'assolvimento di alcuni compiti specifici previsti dalla normativa agricola settoriale.

Qualora gli organismi pagatori affidino la gestione agli enti assuntori di cui al primo comma, lettera a), tale gestione avviene obbligatoriamente nell'ambito di contratti di ammasso, in base agli obblighi e ai principi generali definiti nell'allegato III.

3. Gli obblighi a carico degli organismi pagatori, ai fini dell'ammasso pubblico, sono in particolare i seguenti:
 - a) tenere una contabilità di magazzino e finanziaria per ogni prodotto oggetto di una misura di intervento di ammasso pubblico, con riferimento alle operazioni che realizzano nel periodo compreso tra il 1° ottobre di un dato anno e il 30 settembre dell'anno successivo, periodo detto "esercizio contabile";
 - b) tenere aggiornato l'elenco degli enti assuntori con cui hanno stipulato un contratto di ammasso pubblico. Tale elenco contiene gli elementi tecnici che consentono di determinare con precisione tutti i luoghi di ammasso, le

rispettive capacità, il numero di capannoni, di celle frigorifere e di sili, le piante e gli schemi;

- c) tenere a disposizione della Commissione i contratti tipo utilizzati per l'ammasso pubblico, le regole definite per la presa in consegna dei prodotti, l'ammasso e l'uscita dei prodotti dai magazzini degli assuntori, nonché le regole applicabili alla responsabilità di questi ultimi;
- d) tenere una contabilità di magazzino centralizzata e informatizzata, che fa riferimento a tutti i siti di ammasso, a tutti i prodotti, con le rispettive quantità e qualità, e che precisa per ciascun prodotto il peso, se del caso netto e lordo, oppure il volume;
- e) effettuare sotto la propria responsabilità tutte le operazioni relative all'immagazzinamento, alla conservazione, al trasporto o ai trasferimenti dei prodotti di intervento in conformità delle normative unionale e nazionale, fatta salva la responsabilità degli acquirenti, degli altri organismi pagatori che intervengono nell'ambito di un'operazione o delle persone a tal fine delegate;
- f) effettuare durante tutto l'anno i controlli sui luoghi di ammasso dei prodotti di intervento, a intervalli irregolari e senza preavviso. È tuttavia ammesso un preavviso, tassativamente limitato al periodo minimo necessario, sempre che non venga compromessa la finalità del controllo. Il preavviso non può di regola oltrepassare le 24 ore, salvo in casi debitamente giustificati;
- g) effettuare un inventario annuo alle condizioni stabilite all'articolo 4.

Se in uno Stato membro la gestione dei conti dell'ammasso pubblico per uno o più prodotti è affidata a più organismi pagatori, la contabilità di magazzino e la contabilità finanziaria di cui alle lettere a) e d) sono consolidate a livello di Stato membro prima che siano comunicate le informazioni corrispondenti alla Commissione.

- 4. Gli organismi pagatori prendono le misure necessarie a garantire:
 - a) che i prodotti oggetto di misure di intervento dell'Unione siano correttamente conservati controllando la qualità dei prodotti immagazzinati almeno una volta all'anno;
 - b) l'integrità delle scorte d'intervento.
- 5. Gli organismi pagatori informano immediatamente la Commissione:
 - a) dei casi in cui la proroga del periodo di ammasso di un prodotto può provocarne il deterioramento;
 - b) delle perdite quantitative o del deterioramento di un prodotto a causa di calamità naturali.

Se si verificano le situazioni di cui al primo comma, lettere a) e b), la Commissione adotta le decisioni del caso:

- a) per le situazioni di cui al primo comma, lettera a), secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁴;

¹⁴ Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72,

- b) per le situazioni di cui al primo comma, lettera b), secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 116, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013.
6. Le conseguenze finanziarie risultanti dalla cattiva conservazione del prodotto oggetto di misure di intervento dell'Unione, in particolare a causa dell'inadeguatezza dei metodi di ammasso, sono a carico degli organismi pagatori. In caso di inadempimento dei rispettivi impegni o obblighi, la responsabilità finanziaria incombe agli organismi pagatori, ferma restando la possibilità di rivalsa nei confronti degli enti assuntori.
7. Gli organismi pagatori garantiscono agli agenti della Commissione o alle persone da essa incaricate l'accessibilità permanente, per via elettronica o presso la propria sede, alla contabilità dell'ammasso pubblico e a tutti i documenti, i contratti e i fascicoli costituiti o ricevuti nell'ambito dell'intervento.

Articolo 4 **Inventario**

1. Gli organismi pagatori procedono, nel corso di ogni esercizio contabile, alla compilazione di un inventario di tutti i prodotti che hanno formato oggetto di interventi dell'Unione.
- Essi confrontano i risultati dell'inventario con i dati contabili. Le eventuali differenze di quantità constatate e gli importi risultanti dalle differenze qualitative rilevate in occasione di verifiche sono contabilizzati a norma dell'articolo 46, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013.
2. Ai fini del paragrafo 1, i quantitativi mancanti connessi a normali operazioni di ammasso corrispondono alla differenza tra le scorte teoriche che risultano dall'inventario contabile, da un lato e, dall'altro, le scorte reali riscontrate in base all'inventario di cui al paragrafo 1 ovvero le scorte contabili sussistenti dopo l'esaurimento delle scorte reali di un magazzino e sono soggetti ai limiti di tolleranza stabiliti nell'allegato IV.

Capo II **Gestione finanziaria**

Articolo 5 **Inosservanza del termine ultimo di pagamento**

1. Per quanto riguarda il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), in virtù delle eccezioni di cui all'articolo 40, primo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013 e in conformità con il principio di proporzionalità, le spese effettuate oltre i termini di pagamento prescritti sono ammissibili al finanziamento unionale alle condizioni stabilite ai paragrafi da 2 a 6 del presente articolo.
2. Quando le spese pagate oltre i termini rappresentano fino al 5% delle spese pagate nel rispetto dei termini non è operata alcuna riduzione dei pagamenti mensili.

(CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

Quando le spese pagate oltre i termini superano il limite del 5%, tutte le spese supplementari pagate oltre i termini sono ridotte secondo le seguenti modalità:

- a) le spese pagate nel primo mese successivo al mese in cui scadeva il termine di pagamento sono ridotte del 10%,
 - b) le spese pagate nel secondo mese successivo al mese in cui scadeva il termine di pagamento sono ridotte del 25%,
 - c) le spese pagate nel terzo mese successivo al mese in cui scadeva il termine di pagamento sono ridotte del 45%,
 - d) le spese pagate nel quarto mese successivo al mese in cui scadeva il termine di pagamento sono ridotte del 70%,
 - e) le spese pagate oltre il quarto mese successivo al mese in cui scadeva il termine di pagamento sono ridotte del 100%.
3. In deroga al paragrafo 2, per i pagamenti diretti soggetti al massimale di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁵ si applicano le seguenti modalità:
- a) quando il limite di cui al paragrafo 2, primo comma, non è stato interamente utilizzato per pagamenti effettuati per l'anno civile N entro il 15 ottobre dell'esercizio N+1 e la parte rimanente del limite supera il 2%, questa parte rimanente è ridotta al 2%;
 - b) durante l'esercizio finanziario N+1, i pagamenti diretti, diversi dai pagamenti di cui al regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁶ e al regolamento (UE) n. 229/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁷, con riferimento all'anno civile N-1 o ad anni precedenti, effettuati oltre i termini di pagamento prescritti, sono ammissibili al finanziamento del FEAGA soltanto se l'importo totale dei pagamenti diretti eseguiti entro l'esercizio finanziario N+1, rettificato ove opportuno per gli importi precedenti all'adattamento di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) n. 1306/2013, non supera il massimale di cui all'allegato III del regolamento (UE) n. 1307/2013 per l'anno civile N, a norma dell'articolo 7 del medesimo regolamento;
 - c) le spese che superano i massimali di cui alla lettera a) o alla lettera b) sono ridotte del 100%.

Per la verifica del rispetto della condizione di cui al primo comma, lettera b), del presente paragrafo, non si tiene conto degli importi dei rimborsi di cui all'articolo 26, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1306/2013.

4. La Commissione applica una ripartizione temporale diversa da quella prevista ai paragrafi 2 e 3, e/o tassi di riduzione inferiori o nulli qualora si verificano condizioni

¹⁵ Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608).

¹⁶ Regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio (GU L 78 del 20.3.2013, pag. 23).

¹⁷ Regolamento (UE) n. 229/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1405/2006 del Consiglio (GU L 78 del 20.3.2013, pag. 41).

di gestione particolari per talune misure, o se gli Stati membri presentano giustificazioni fondate.

Tuttavia, il primo comma non si applica alle spese che superano il massimale di cui al paragrafo 3, lettera b).

5. Nell'ambito dei pagamenti mensili, il controllo del rispetto dei termini di pagamento è effettuato due volte nel corso dell'esercizio di bilancio:
 - a) sulle spese effettuate fino al 31 luglio,
 - b) sulle spese effettuate fino al 15 ottobre.

Gli eventuali superamenti avvenuti nel corso dei mesi di agosto, settembre e ottobre sono presi in considerazione al momento della decisione sulla liquidazione dei conti di cui all'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

6. Le riduzioni di cui al presente articolo si applicano fatta salva la decisione successiva di verifica di conformità, di cui all'articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Articolo 6

Inosservanza della prima data possibile di pagamento

Per quanto concerne il FEAGA, se gli Stati membri sono autorizzati a versare anticipi fino a un certo importo massimo anteriormente alla prima data possibile per l'esecuzione del pagamento fissata dalla normativa agricola settoriale, le spese che superano tale importo massimo sono considerate spese effettuate anteriormente alla prima data possibile. Tuttavia, in virtù delle eccezioni di cui all'articolo 40, primo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013, tali spese sono ammissibili al finanziamento unionale previa riduzione del 10%.

Articolo 7

Compensazione da parte degli organismi pagatori

1. Con la decisione relativa ai pagamenti mensili adottata in applicazione dell'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013, la Commissione effettua il pagamento del saldo delle spese dichiarate da ciascuno Stato membro diminuite dell'importo delle entrate con destinazione specifica indicate dallo Stato membro nella medesima dichiarazione delle spese. Detta compensazione si considera equivalente alla riscossione delle entrate corrispondenti.

Gli stanziamenti d'impegno e gli stanziamenti di pagamento generati dalle entrate con destinazione specifica sono aperti a partire dall'assegnazione di tali entrate alle linee di bilancio. La destinazione avviene al momento della contabilizzazione delle entrate con destinazione specifica, nei due mesi successivi alla ricezione delle dichiarazioni trasmesse dagli Stati membri, in conformità delle disposizioni di cui all'articolo 43, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013.

2. Gli importi di cui all'articolo 43, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1306/2013 che siano stati trattenuti prima del pagamento dell'aiuto oggetto dell'irregolarità o della negligenza sono dedotti dalla spesa corrispondente.
3. Durante ciascun periodo di riferimento gli importi dei contributi del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) recuperati presso i beneficiari nell'ambito

del programma di sviluppo rurale di cui trattasi sono dedotti dall'importo a carico del FEASR nella dichiarazione di spesa relativa a tale periodo.

4. Gli importi in più o in meno eventualmente risultanti dalla liquidazione contabile di cui all'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1306/2013, che possono essere riutilizzati nell'ambito del programma di sviluppo rurale, sono aggiunti o dedotti dall'importo del contributo del FEASR quando viene effettuata la prima dichiarazione dopo la decisione sulla liquidazione dei conti.
5. Il finanziamento da parte del FEAGA è pari alle spese, calcolate in base ai dati comunicati dall'organismo pagatore, previa detrazione delle entrate eventuali originate dalle misure di intervento, convalidate dal sistema informatico posto in essere dalla Commissione e indicate dall'organismo pagatore nella propria dichiarazione delle spese.

Articolo 8

Adozione tardiva del bilancio dell'Unione

1. Per quanto riguarda il FEAGA, se all'apertura dell'esercizio finanziario il bilancio dell'Unione non è ancora stato adottato, i pagamenti mensili di cui all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1306/2013 sono concessi limitatamente ad una percentuale delle dichiarazioni di spesa trasmesse da ciascuno Stato membro, fissata per capitolo di spesa e nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 16 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. La Commissione tiene conto del saldo non rimborsato agli Stati membri nelle decisioni relative ai rimborsi successivi.
2. Per quanto riguarda il FEASR, se all'apertura dell'esercizio finanziario il bilancio dell'Unione non è ancora stato adottato:
 - a) i pagamenti intermedi di cui all'articolo 36 del regolamento (UE) n. 1306/2013 sono concessi in proporzione agli stanziamenti disponibili come percentuale delle dichiarazioni di spesa ricevute per ogni programma di sviluppo rurale. La Commissione tiene conto del saldo non rimborsato agli Stati membri nei pagamenti intermedi successivi;
 - b) per quanto riguarda gli impegni di bilancio di cui all'articolo 33 del regolamento (UE) n. 1306/2013, le prime rate annuali dopo l'adozione dei programmi di sviluppo rurale rispettano l'ordine di adozione di tali programmi. Gli impegni di bilancio relativi alle rate annuali successive sono assunti secondo l'ordine dei programmi che hanno esaurito i rispettivi impegni. La Commissione può assumere impegni annuali parziali per i programmi di sviluppo rurale nel caso in cui gli stanziamenti di impegno disponibili siano limitati. Il saldo residuo per tali programmi è impegnato non appena si rendano disponibili stanziamenti di impegno aggiuntivi.

Articolo 9

Rinvio dei pagamenti mensili

Dopo aver informato gli Stati membri interessati, la Commissione può rinviare i pagamenti mensili di cui all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1306/2013 da versare agli Stati membri nei casi in cui le comunicazioni previste dall'articolo 102, paragrafo 1, lettera c), punti i) e ii),

del medesimo regolamento arrivino in ritardo o contengano discrepanze che richiedono ulteriori verifiche.

Articolo 10

Sospensione dei pagamenti in caso di presentazione tardiva

1. La sospensione dei pagamenti di cui all'articolo 42 del regolamento (UE) n. 1306/2013 si applica alle misure elencate nell'allegato V del presente regolamento.
2. Per quanto riguarda le spese del FEAGA, si applicano i seguenti tassi di sospensione dei pagamenti:
 - a) se i risultati dei controlli non sono stati comunicati entro il 15 ottobre, l'1% delle spese per le quali le pertinenti informazioni non sono state trasmesse in tempo utile;
 - b) se i risultati dei controlli non sono stati comunicati entro il 1° dicembre, l'1,5% delle spese per le quali le pertinenti informazioni non sono state trasmesse in tempo utile.
3. Per quanto riguarda le spese del FEASR, si applicano i seguenti tassi di sospensione dei pagamenti:
 - a) se i risultati dei controlli non sono stati comunicati entro il 15 ottobre, l'1% delle spese per le quali le pertinenti informazioni non sono state trasmesse in tempo utile;
 - b) se i risultati dei controlli non sono stati comunicati entro il 15 gennaio, l'1,5% delle spese per le quali le pertinenti informazioni non sono state trasmesse in tempo utile.

Articolo 11

Tasso di cambio applicabile per la redazione delle dichiarazioni di spesa

1. A norma dell'articolo 106, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013, relativamente al FEAGA, per la redazione delle dichiarazioni di spesa gli Stati membri che non hanno adottato l'euro applicano lo stesso tasso di cambio che hanno utilizzato per effettuare i pagamenti ai beneficiari o per incassare entrate, in conformità al capo V e alla normativa agricola settoriale. Per le decisioni di liquidazione dei conti di cui agli articoli 51 e 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013 gli Stati membri usano il primo tasso di cambio fissato dalla Banca centrale europea dopo l'adozione delle decisioni in questione.

Nei casi diversi da quelli di cui al primo comma, in particolare per i programmi di promozione approvati in virtù del regolamento (CE) n. 3/2008¹⁸, le misure di promozione nel settore vitivinicolo e le operazioni per le quali la normativa agricola settoriale non ha fissato un fatto generatore, il tasso di cambio applicabile è il penultimo tasso di cambio fissato dalla Banca centrale europea prima del mese per il quale è dichiarata la spesa o l'entrata con destinazione specifica.

¹⁸ Regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio, del 17 dicembre 2007, relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi (GU L 3 del 5.1.2008, pag. 1).

2. Per quanto riguarda i programmi di sviluppo rurale, per la redazione delle dichiarazioni di spesa gli Stati membri non appartenenti alla zona euro applicano, per ogni operazione di pagamento o di recupero, il penultimo tasso di cambio fissato dalla Banca centrale europea prima del mese durante il quale le operazioni sono registrate nei conti dell'organismo pagatore.

Capo III

Liquidazione dei conti e altri controlli

Articolo 12

Criteria e metodologia per applicare le rettifiche nel quadro della verifica di conformità

1. Ai fini dell'adozione della decisione in virtù dell'articolo 52, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 che fissa gli importi da escludere dal finanziamento unionale, la Commissione distingue tra tali importi o parti degli importi identificati come importi indebitamente spesi e quelli determinati applicando rettifiche estrapolate o forfettarie.

Per determinare gli importi che è possibile escludere dal finanziamento unionale, qualora constati che le spese non sono state sostenute conformemente al diritto dell'Unione e, per quanto riguarda il FEASR, conformemente al diritto nazionale e unionale applicabile, la Commissione utilizza le proprie risultanze e tiene conto delle informazioni trasmesse dagli Stati membri durante la procedura di verifica di conformità messa in atto a norma dell'articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

2. La Commissione basa l'esclusione sull'individuazione degli importi indebitamente spesi soltanto se questi possono essere identificati con uno sforzo proporzionato. Qualora la Commissione non riesca a identificare con uno sforzo proporzionato gli importi indebitamente spesi, entro i termini da essa stabiliti durante la procedura di verifica di conformità gli Stati membri possono trasmettere i dati relativi alla verifica di tali importi sulla base dell'esame di tutti i casi potenzialmente interessati dalla non conformità. Tale verifica interessa la totalità delle spese sostenute in violazione della normativa applicabile e imputate al bilancio dell'Unione. I dati forniti comprendono tutti i singoli importi che sono inammissibili a causa della non conformità constatata.
3. Ove non sia possibile individuare gli importi indebitamente spesi a norma del paragrafo 2, la Commissione può determinare gli importi da escludere applicando rettifiche estrapolate. Per consentire alla Commissione di determinare gli importi pertinenti, entro i termini da essa stabiliti durante la procedura di verifica di conformità gli Stati membri possono presentare un calcolo dell'importo da escludere dal finanziamento unionale estrapolando, mediante strumenti statistici, i risultati dei controlli effettuati su un campione rappresentativo di tali casi. Il campione è estratto dalla popolazione per la quale è ragionevole presumere che si verifichi la non conformità constatata.
4. Per tenere conto dei risultati presentati dagli Stati membri di cui ai paragrafi 2 e 3, la Commissione deve essere in condizione di:
 - a) valutare i metodi utilizzati per l'individuazione o l'estrapolazione, che devono essere chiaramente descritti dagli Stati membri;
 - b) verificare la rappresentatività del campione di cui al paragrafo 3;

- c) verificare il contenuto e i risultati dell'individuazione o dell'estrapolazione ad essa presentati;
 - d) acquisire elementi probatori di audit sufficienti e pertinenti sui dati sottostanti.
5. Nell'applicazione del paragrafo 3, gli Stati membri possono utilizzare le statistiche di controllo degli organismi pagatori confermate dall'organismo di certificazione oppure la valutazione del livello di errore effettuata da tale organismo nel contesto degli audit che svolge a norma dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1306/2013, a condizione che:
- a) la Commissione sia soddisfatta del lavoro svolto dagli organismi di certificazione, sia in termini di strategia di audit sia per quanto riguarda il contenuto, la portata e la qualità dell'audit vero e proprio;
 - b) l'ambito del lavoro degli organismi di certificazione corrisponda all'oggetto della verifica di conformità in causa, segnatamente per quanto riguarda le misure o i regimi;
 - c) nelle valutazioni si sia tenuto conto dell'importo delle sanzioni che avrebbero dovuto essere applicate.
6. Ove non siano rispettate le condizioni per determinare gli importi da escludere dal finanziamento unionale di cui ai paragrafi 2 e 3 o la natura del caso sia tale che gli importi da escludere non possano essere determinati a norma dei medesimi paragrafi, la Commissione applica le opportune rettifiche forfettarie, tenendo conto della natura e della gravità dell'infrazione e della propria stima del rischio di danno finanziario causato all'Unione.

Il livello della rettifica forfettaria è stabilito tenendo conto, in particolare, della tipologia di non conformità constatata. A tal fine le carenze dei controlli sono ripartite fra quelle relative a controlli essenziali e quelle relative a controlli complementari, laddove:

- a) i controlli essenziali sono i controlli amministrativi e in loco necessari per determinare l'ammissibilità dell'aiuto e l'applicazione pertinente delle riduzioni e delle sanzioni;
- b) i controlli complementari sono le operazioni amministrative necessarie per trattare correttamente le domande.

Se, nell'ambito della medesima procedura di verifica di conformità, sono accertate diverse tipologie di non conformità che, singolarmente, darebbero luogo a rettifiche forfettarie differenti, si applica soltanto la rettifica forfettaria più elevata.

7. Nello stabilire il livello delle rettifiche forfettarie, la Commissione tiene specificamente conto delle seguenti circostanze, che dimostrano una maggiore gravità delle carenze e quindi un rischio più elevato di perdite per il bilancio dell'Unione:
- a) uno o più controlli essenziali non vengono effettuati o vengono effettuati in maniera tanto carente o sporadica da essere considerati inefficaci al fine di stabilire l'ammissibilità della domanda o di prevenire le irregolarità; oppure
 - b) vengono individuate tre o più carenze riguardanti lo stesso sistema di controllo; oppure

- c) l'applicazione di un sistema di controllo da parte dello Stato membro è ritenuta mancante o gravemente carente e vi sono prove di irregolarità diffuse e di negligenza nella prevenzione delle pratiche irregolari o fraudolente; oppure
 - d) è stata già applicata una rettifica allo Stato membro in questione per carenze analoghe nello stesso settore, tenendo comunque conto delle misure correttive o compensative già adottate dallo Stato membro.
8. Ove uno Stato membro presenti determinati elementi oggettivi che non soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, ma che dimostrano che la perdita massima per i Fondi è limitata a un importo inferiore a quello che risulterebbe dall'applicazione del tasso forfettario proposto, la Commissione utilizza il tasso forfettario inferiore per decidere in merito agli importi da escludere dal finanziamento unionale a norma dell'articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013.
9. Dall'importo che la Commissione decide di escludere dal finanziamento unionale a norma dell'articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013 sono detratti gli importi effettivamente recuperati presso i beneficiari e accreditati ai Fondi prima della pertinente data stabilita dalla Commissione nel corso della procedura di verifica di conformità.

Articolo 13

Obbligo conseguente alle procedure di recupero

Dopo il completamento delle procedure di recupero di cui all'articolo 54, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013, gli Stati membri:

- (a) accreditano al FEAGA il 50% degli importi recuperati, previa detrazione delle spese di recupero di cui all'articolo 55, secondo comma, del medesimo regolamento;
- (b) accreditano al FEASR il 50% degli importi recuperati dopo la chiusura del programma di sviluppo rurale o recuperati prima della chiusura del programma ma che non è stato possibile riassegnare a norma dell'articolo 56 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Articolo 14

Controllo delle operazioni

Il sistema di controllo istituito dal titolo V, capo III, del regolamento (UE) n. 1306/2013 non si applica alle misure elencate nell'allegato VI del presente regolamento.

Capo IV Cauzioni

SEZIONE 1

AMBITO DI APPLICAZIONE E USO DEI TERMINI

Articolo 15

Ambito di applicazione

Il presente capo si applica in tutti i casi in cui la normativa agricola settoriale prevede la costituzione di una cauzione, indipendentemente dal fatto che sia utilizzato o no il termine "cauzione".

Il presente capo non si applica alle cauzioni costituite a garanzia del pagamento di dazi all'importazione o all'esportazione di cui al regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio¹⁹.

Articolo 16

Termini usati nel presente capo

Ai fini del presente capo, si intende per:

- a) "organismo competente", l'organismo competente per ricevere la cauzione o l'organismo competente per decidere, in conformità alla normativa applicabile, se la cauzione debba essere svincolata o incamerata;
- b) "cauzione cumulativa", la cauzione costituita presso l'organismo competente per garantire l'adempimento di più obblighi;
- c) "parte pertinente dell'importo garantito", la parte dell'importo garantito corrispondente al quantitativo per il quale una prescrizione non è stata adempiuta.

SEZIONE 2

OBBLIGO DI CAUZIONE

Articolo 17

Persona responsabile

La cauzione è costituita dalla persona o per conto della persona responsabile del pagamento dell'importo dovuto in caso di inadempimento di un obbligo.

Articolo 18

Deroga all'obbligo di cauzione

1. L'organismo competente può rinunciare ad esigere la costituzione di una cauzione qualora la persona tenuta all'adempimento degli obblighi sia:

¹⁹ Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).

- a) un organismo pubblico che esercita funzioni proprie dell'autorità pubblica oppure
 - b) un organismo privato che esercita le funzioni di cui alla lettera a) sotto il controllo dello Stato.
2. L'organismo competente può rinunciare ad esigere la costituzione di una cauzione qualora l'importo garantito sia inferiore a 500 EUR. In tal caso l'interessato si impegna per iscritto a pagare, in caso di inadempimento dell'obbligo corrispondente, un importo equivalente alla cauzione che avrebbe dovuto costituire.

Ai fini dell'applicazione del primo comma, il valore della cauzione comprende tutti i pertinenti obblighi connessi a una medesima operazione.

Articolo 19 **Condizioni applicabili alle cauzioni**

1. L'organismo competente si astiene dall'accettare ovvero chiede che vengano sostituite le cauzioni che, a suo giudizio, sono inadeguate o insoddisfacenti o non offrono una copertura di sufficiente durata.
2. La cauzione depositata in contanti a mezzo trasferimento non si considera costituita sino a che l'organismo competente non abbia accertato che può disporre del relativo importo.
3. È considerato deposito in contanti l'assegno il cui pagamento sia garantito da un organismo finanziario a tal fine abilitato dallo Stato membro in cui ha sede l'organismo competente interessato. L'organismo competente è obbligato a chiederne il pagamento unicamente quando sta per scadere il termine di garanzia.
Gli assegni non contemplati dal primo comma costituiscono cauzione solo quando l'organismo competente ha accertato che può disporre del relativo importo.
4. Le spese addebitate dagli organismi finanziari sono a carico della persona che costituisce la cauzione.
5. La cauzione depositata in contanti non produce interessi a favore della persona che l'ha costituita.

Articolo 20 **Uso dell'euro**

1. Le cauzioni sono costituite in euro.
2. Se la cauzione viene accettata in uno Stato membro che non ha adottato l'euro, l'importo della cauzione in euro è convertito nella valuta nazionale applicabile in conformità alle disposizioni del capo V. L'impegno corrispondente alla cauzione e l'importo eventualmente trattenuto in caso di irregolarità o di inadempienza restano fissati in euro.

Articolo 21
Il fideiussore

1. Il fideiussore è ufficialmente residente o stabilito nell'Unione e, fatte salve le disposizioni del trattato relative alla libera prestazione di servizi, è accettato dall'organismo competente dello Stato membro in cui è costituita la cauzione. Il fideiussore si obbliga mediante fideiussione scritta.
2. La fideiussione scritta deve specificare quanto meno:
 - a) l'obbligo o, nel caso di una cauzione cumulativa, il tipo o i tipi di obblighi il cui adempimento è garantito dal pagamento di una somma di denaro;
 - b) l'importo massimo che il fideiussore si obbliga a pagare;
 - c) l'impegno del fideiussore, in solido con la persona tenuta ad adempiere agli obblighi, a versare nei 30 giorni successivi alla domanda dell'organismo competente ed entro i limiti della fideiussione qualsiasi importo dovuto qualora la cauzione divenga incamerabile.
3. Quando è stata presentata una cauzione cumulativa scritta, l'organismo competente stabilisce la procedura da seguire per destinare una parte o la totalità della cauzione cumulativa stessa a un determinato obbligo.

Articolo 22
Clausola di forza maggiore

La persona responsabile di un obbligo coperto da una cauzione che, non avendolo rispettato, invochi la forza maggiore, comprova, con soddisfazione dell'organismo competente, che si applica la forza maggiore. Se l'organismo competente riconosce il caso di forza maggiore l'obbligo è cancellato ai soli fini dello svincolo della cauzione.

SEZIONE 3
SVINCOLO E INCAMERAMENTO DELLE CAUZIONI DIVERSE DA QUELLE DI CUI
ALLA SEZIONE 4

Articolo 23
Incameramento delle cauzioni

1. L'obbligo di cui all'articolo 66, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 è la prescrizione, essenziale ai fini del regolamento che lo impone, di eseguire, o di astenersi dall'eseguire, un'azione.
2. In caso di mancato adempimento di un obbligo per il quale non sia stato fissato alcun termine, la cauzione è incamerata nel momento in cui l'organismo competente accerta il mancato adempimento.
3. In caso di adempimento di un obbligo dopo la scadenza del termine fissato per tale adempimento, la cauzione è incamerata.

In tal caso la cauzione è incamerata innanzi tutto nella misura del 10%, e quindi applicando al saldo residuo una percentuale supplementare pari al:

- a) 2% per ogni giorno di calendario di superamento del termine prescritto se l'obbligo riguarda l'importazione di prodotti in paesi terzi;
 - b) 5% per ogni giorno di calendario di superamento del termine prescritto se l'obbligo riguarda l'uscita di prodotti dal territorio doganale dell'Unione.
4. In caso di adempimento di un obbligo entro i termini prescritti, ma sia previsto un termine per la presentazione della relativa prova, la cauzione che garantisce tale obbligo è incamerata per ogni giorno di calendario di superamento di tale termine in base alla formula $0,2 / \text{termine prescritto in giorni}$ e tenendo conto dell'articolo 25.
- Se la prova di cui al primo comma consiste nella presentazione di un titolo di esportazione con fissazione anticipata della restituzione utilizzato o scaduto, o nella presentazione della prova che i prodotti hanno lasciato il territorio doganale dell'Unione, la cauzione da incamerare è pari al 15% se la prova è presentata dopo il termine di cui al primo comma ma entro il 730° giorno di calendario a decorrere dalla data di scadenza del titolo. Trascorsi i 730 giorni di calendario è incamerato l'intero importo residuo della cauzione.
- Se la prova di cui al primo comma consiste nella presentazione di un titolo di esportazione con fissazione anticipata della restituzione utilizzato o scaduto, la cauzione da incamerare è pari al:
- a) 10% se il titolo è presentato tra il 61° e il 90° giorno di calendario successivo alla data di scadenza del titolo;
 - b) 50% se il titolo è presentato tra il 91° e il 120° giorno di calendario successivo alla data di scadenza del titolo;
 - c) 70% se il titolo è presentato tra il 121° e il 150° giorno di calendario successivo alla data di scadenza del titolo;
 - d) 80% se il titolo è presentato tra il 151° e il 180° giorno di calendario successivo alla data di scadenza del titolo;
 - e) 100% se il titolo è presentato dopo il 180° giorno di calendario successivo alla data di scadenza del titolo.
5. L'importo della cauzione da incamerare è arrotondato per difetto alla cifra intera in euro o nella valuta nazionale applicabile.

Articolo 24 *Svincolo delle cauzioni*

1. Non appena fornita la prova, prevista dalle specifiche disposizioni dell'Unione, che l'obbligo è stato rispettato o dopo l'incameramento parziale della cauzione a norma dell'articolo 66, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 e dell'articolo 23 del presente regolamento, la cauzione oppure, se del caso, il saldo residuo della cauzione è svincolato immediatamente.
2. A richiesta, la cauzione è svincolata parzialmente su presentazione della prova necessaria relativa a una parte della quantità di prodotto, purché tale parte non sia inferiore a una quantità minima specificata nel regolamento che prevede la cauzione, oppure, in mancanza di tale indicazione, come specificato dallo Stato membro.
3. Ove non sia stabilito alcun periodo di tempo per la presentazione delle prove prescritte per lo svincolo della cauzione, tale periodo di tempo è pari a 365 giorni di

calendario a decorrere dal termine stabilito per l'adempimento dell'obbligo garantito dalla cauzione. Ove non sia stato specificato tale termine, il periodo di tempo è pari a 365 giorni di calendario a decorrere dalla data in cui sono stati rispettati tutti gli obblighi.

Il periodo fissato al primo comma non supera i 1 095 giorni di calendario dal momento in cui la cauzione è stata destinata all'obbligo di cui trattasi.

Articolo 25

Limiti

1. L'importo totale da incamerare non può in alcun caso superare il 100% della parte pertinente dell'importo garantito.
2. L'organismo competente può rinunciare ad incamerare importi inferiori a 100 EUR, purché un'analogia norma sia prevista dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali per casi simili.

SEZIONE 4

CAUZIONI RELATIVE AGLI ANTICIPI

Articolo 26

Ambito di applicazione

Le disposizioni della presente sezione si applicano ogniqualvolta una specifica normativa dell'Unione preveda la possibilità di versare in anticipo un determinato importo prima che sia stato adempiuto l'obbligo previsto per l'ottenimento di un aiuto o di un beneficio.

Articolo 27

Svincolo delle cauzioni

1. La cauzione è svincolata quando:
 - a) è accertato il diritto all'attribuzione definitiva dell'importo anticipato; oppure
 - b) l'importo attribuito, maggiorato della percentuale stabilita nella specifica normativa dell'Unione, è stato rimborsato.
2. Se il termine per comprovare il diritto definitivo all'attribuzione dell'importo è scaduto senza che l'interessato abbia fornito la prova richiesta, l'organismo competente avvia immediatamente il procedimento di incameramento della cauzione.

Tuttavia, nei casi previsti dalla specifica normativa dell'Unione, la prova può essere presentata dopo la scadenza del termine contro rimborso parziale della cauzione.

Capo V

Uso dell'euro

Articolo 28

Restituzioni all'esportazione e scambi con i paesi terzi

1. Per gli importi relativi alle importazioni e le tasse all'esportazione, fissati in euro dal diritto dell'Unione relativo alla politica agricola comune ed applicabili dagli Stati membri in valuta nazionale, il tasso di conversione è esattamente uguale al tasso applicabile a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2913/92.
2. Per le restituzioni all'esportazione fissate in euro e per i prezzi e gli importi espressi in euro nella normativa agricola dell'Unione sugli scambi con i paesi terzi, il fatto generatore del tasso di cambio è l'accettazione della dichiarazione in dogana.
3. Ai fini del calcolo del valore forfettario all'importazione degli ortofrutticoli di cui all'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 543/2011 della Commissione²⁰, necessario per determinare il prezzo di entrata di cui all'articolo 137, paragrafo 1, dello stesso regolamento, il fatto generatore del tasso di cambio per i prezzi rappresentativi utilizzati per il calcolo di detto valore forfettario e dell'importo della riduzione di cui all'articolo 134, paragrafo 3, del citato regolamento è il giorno in cui sono rilevati i prezzi rappresentativi.

Articolo 29

Restituzioni alla produzione e aiuti specifici

1. Per le restituzioni alla produzione fissate in euro dalla normativa dell'Unione, il fatto generatore del tasso di cambio è la data in cui viene dichiarato che i prodotti hanno raggiunto la destinazione eventualmente richiesta dalla normativa in questione. Nei casi in cui la destinazione non è richiesta, il fatto generatore è l'accettazione della domanda di pagamento della restituzione da parte dell'organismo pagatore.
2. Fatti salvi gli articoli da 30 a 33, per gli aiuti erogati in funzione della quantità di prodotto commercializzato o da utilizzare in modo specifico, il fatto generatore del tasso di cambio è il primo atto, successivo alla presa in consegna dei prodotti da parte dell'operatore interessato e obbligatorio ai fini della concessione dell'aiuto, che garantisce l'uso appropriato dei prodotti in questione.
3. Per gli aiuti all'ammasso privato, il fatto generatore del tasso di cambio è il primo giorno del periodo per il quale è concesso l'aiuto previsto in forza di un dato contratto.
4. Per gli aiuti diversi da quelli menzionati ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo e agli articoli 30 e 31, il fatto generatore del tasso di cambio è il termine ultimo per la presentazione delle domande.

²⁰ Regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1).

Articolo 30
Settore vitivinicolo

1. Il fatto generatore del tasso di cambio è il primo giorno della campagna viticola durante la quale è concesso il sostegno per:
 - a) la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti di cui all'articolo 46 del regolamento (UE) n. 1308/2013;
 - b) la costituzione di fondi di mutualizzazione di cui all'articolo 48 del regolamento (UE) n. 1308/2013;
 - c) l'assicurazione del raccolto di cui all'articolo 49 del regolamento (UE) n. 1308/2013.
2. Per l'aiuto alla distillazione volontaria o obbligatoria dei sottoprodotti della vinificazione, di cui all'articolo 52 del regolamento (UE) n. 1308/2013, il fatto generatore del tasso di cambio è il primo giorno della campagna viticola nel corso della quale è consegnato il sottoprodotto.
3. Per gli investimenti di cui all'articolo 50 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e per l'innovazione nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1308/2013, il fatto generatore del tasso di cambio è il 1° gennaio dell'anno in cui è adottata la decisione di concedere l'aiuto.
4. Per le operazioni di vendemmia verde di cui all'articolo 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013, il fatto generatore del tasso di cambio è il giorno in cui hanno luogo le operazioni di vendemmia verde.

Articolo 31

Importi e pagamenti nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseario

1. Per l'aiuto concesso per la distribuzione di latte e di taluni prodotti lattiero-caseari agli allievi delle scuole di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 657/2008 della Commissione²¹, il fatto generatore del tasso di cambio è il primo giorno del periodo al quale si riferisce la domanda di pagamento di cui all'articolo 11 dello stesso regolamento.
2. Per il pagamento del prelievo di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 595/2004 della Commissione²², per un periodo di dodici mesi ai sensi della parte II, titolo I, capo III, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio²³, il fatto generatore del tasso di cambio è il 1° aprile successivo al periodo considerato.

²¹ Regolamento (CE) n. 657/2008 della Commissione, del 10 luglio 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio relativamente alla concessione di un aiuto comunitario per la distribuzione di latte e di taluni prodotti lattiero-caseari agli allievi delle scuole (GU L 183 dell'11.7.2008, pag. 17).

²² Regolamento (CE) n. 595/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 94 del 31.3.2004, pag. 22).

²³ Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).

3. Per le spese di trasporto di cui all'articolo 30, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1272/2009 della Commissione²⁴, il fatto generatore del tasso di cambio è il giorno di ricevimento dell'offerta valida da parte dell'autorità competente.

Articolo 32

Importi e pagamenti degli aiuti collegati all'attuazione del programma "Frutta nelle scuole"

Per gli aiuti concessi per la distribuzione di frutta, verdura, ortofruttili trasformati, banane e prodotti da esse derivati ai bambini, di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 288/2009 della Commissione²⁵, il fatto generatore del tasso di cambio è il 1° gennaio precedente il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del medesimo regolamento.

Articolo 33

Prezzo minimo della barbabietola, prelievo sulle eccedenze e tassa sulla produzione nel settore dello zucchero

Per la tassa sulla produzione dello zucchero, il prezzo minimo della barbabietola e il prelievo sulle eccedenze di cui rispettivamente agli articoli 128, 135 e 142 del regolamento (UE) n. 1308/2013, il fatto generatore del tasso di cambio è il 1° ottobre della campagna di commercializzazione per la quale detti prezzi e importi sono applicati o versati.

Articolo 34

Importi a vocazione strutturale o ambientale e spese generali dei programmi operativi

1. Per gli importi di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 1305/2013 e per gli importi relativi alle misure approvate a norma del regolamento (CE) n. 1698/2005, il cui pagamento ai beneficiari è a carico dei programmi di sviluppo rurale approvati a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013, il fatto generatore del tasso di cambio è il 1° gennaio dell'anno in cui è adottata la decisione di concedere l'aiuto.

Tuttavia, qualora ai sensi della normativa dell'Unione il pagamento degli importi di cui al primo comma sia ripartito su più anni, il fatto generatore del tasso di cambio per ciascuna delle rate annuali è il 1° gennaio dell'anno per il quale è versata la rispettiva rata.

2. Per gli importi forfettari di cui all'allegato IX, punto 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 543/2011, destinati a coprire le spese generali connesse specificamente ai fondi di esercizio e ai programmi operativi di cui agli articoli 32 e 33 del regolamento (UE) n. 1308/2013, il fatto generatore del tasso di cambio è il 1° gennaio dell'anno al quale si riferiscono tali spese.

²⁴ Regolamento (UE) n. 1272/2009 della Commissione, dell'11 dicembre 2009, recante modalità comuni di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'acquisto e la vendita di prodotti agricoli all'intervento pubblico (GU L 349 del 29.12.2009, pag. 1).

²⁵ Regolamento (CE) n. 288/2009 della Commissione, del 7 aprile 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio relativamente alla concessione di un aiuto comunitario per la distribuzione di frutta, verdura, ortofruttili trasformati, banane e prodotti da esse derivati ai bambini negli istituti scolastici, nell'ambito del programma Frutta nelle scuole (GU L 94 dell'8.4.2009, pag. 38).

Articolo 35

Importi connessi all'autorizzazione a concedere un aiuto finanziario nazionale alle organizzazioni di produttori del settore ortofrutticolo e al rimborso parziale di tale aiuto finanziario nazionale

1. Per la richiesta di autorizzazione a concedere l'aiuto finanziario nazionale di cui all'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1308/2013, il fatto generatore è il termine ultimo per la presentazione della richiesta alla Commissione, quale stabilito all'articolo 92, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 543/2011.
2. Per il rimborso dell'aiuto finanziario nazionale da parte dell'Unione ai sensi dell'articolo 95 del regolamento (UE) n. 543/2011, il fatto generatore del tasso di cambio è il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto da parte delle organizzazioni di produttori alle autorità competenti degli Stati membri conformemente all'articolo 69, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 543/2011.

Articolo 36

Altri importi e prezzi

Per i prezzi o gli importi diversi da quelli menzionati agli articoli da 28 a 35, nonché per gli importi connessi a tali prezzi, espressi in euro nella normativa dell'Unione o nell'ambito di una procedura di gara, il fatto generatore del tasso di cambio è il giorno in cui ha luogo uno dei seguenti atti giuridici:

- a) per gli acquisti, il ricevimento dell'offerta valida;
- b) per le vendite, il ricevimento dell'offerta valida;
- c) per i ritiri di ortofruttili, il giorno in cui ha luogo l'operazione di ritiro;
- d) per le operazioni di mancata raccolta e di raccolta verde nel settore ortofrutticolo, il giorno in cui ha luogo l'operazione di mancata raccolta e di raccolta verde;
- e) per i costi di trasporto, trasformazione o ammasso pubblico e per gli importi destinati a studi nell'ambito di una procedura di gara, il termine ultimo per la presentazione delle offerte;
- f) per il rilevamento sul mercato di prezzi, importi od offerte, il giorno al quale si riferisce il prezzo, l'importo o l'offerta rilevati;
- g) per le sanzioni in caso d'inadempienza della normativa agricola, la data di emissione dell'atto con cui i fatti sono accertati dall'autorità competente;
- h) per il fatturato o gli importi relativi ai volumi di produzione, l'inizio del periodo di riferimento previsto dalla normativa agricola.

Articolo 37

Pagamento degli anticipi

Per gli anticipi, il fatto generatore del tasso di cambio è il fatto generatore applicabile al prezzo o all'importo cui si riferisce l'anticipo, se l'evento ha avuto luogo all'atto del pagamento dell'anticipo, oppure, negli altri casi, la data di fissazione dell'anticipo in euro o, in mancanza di questa, la data di pagamento dell'anticipo. Il fatto generatore del tasso di cambio si applica agli anticipi fatta salva l'applicazione, all'intero prezzo o importo considerato, del fatto generatore stabilito per tale prezzo o importo.

Articolo 38

Cauzioni

Per le cauzioni, il fatto generatore del tasso di cambio è la data di costituzione della cauzione.

Si applicano tuttavia le seguenti eccezioni:

- a) per le cauzioni relative agli anticipi, il fatto generatore del tasso di cambio è il fatto generatore definito per l'importo dell'anticipo, se al momento del pagamento della cauzione l'evento si è verificato;
- b) per le cauzioni relative alle gare, il fatto generatore del tasso di cambio è il giorno di presentazione dell'offerta;
- c) per le cauzioni relative all'esecuzione delle offerte, il fatto generatore del tasso di cambio è la data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Articolo 39

Controllo delle operazioni

Gli importi in euro di cui al titolo V, capo III, del regolamento (UE) n. 1306/2013 sono convertiti, se opportuno, in valuta nazionale applicando i tassi di cambio in vigore il primo giorno lavorativo dell'anno in cui inizia il periodo di controllo, pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C.

Articolo 40

Determinazione del tasso di cambio

Se il fatto generatore è stabilito ai sensi della normativa dell'Unione, il tasso di cambio applicabile è il tasso più recente fissato dalla Banca centrale europea (BCE) anteriormente al primo giorno del mese in cui si è verificato il fatto generatore.

Nei seguenti casi, tuttavia, il tasso di cambio applicabile è il seguente:

- a) nei casi di cui all'articolo 28, paragrafo 2, del presente regolamento, nei quali il fatto generatore del tasso di cambio è l'accettazione della dichiarazione in dogana, il tasso di cui all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2913/92;
- b) per le spese d'intervento relative ad operazioni di ammasso pubblico, il tasso risultante dall'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. DelPI della Commissione²⁶;
- c) per il prezzo minimo della barbabietola di cui all'articolo 33 del presente regolamento, il tasso medio del mese precedente il fatto generatore, stabilito dalla Banca centrale europea (BCE).

²⁶ Regolamento delegato (UE) n. [DelPI] della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le spese dell'intervento pubblico (cfr. pag. XX della presente GU). (Si prega l'OPOCE di sostituire DelPI con il numero ufficiale e di inserire il riferimento alla pagina della GU)

Capo VI

Disposizioni finali

Articolo 41

Disposizioni transitorie

1. Se un organismo pagatore riconosciuto a norma del regolamento (UE) n. 1290/2005 assume responsabilità di spesa che non aveva in precedenza, esso è riconosciuto con le nuove responsabilità entro il 1° gennaio 2015.
2. Le misure elencate nell'allegato del regolamento (CE) n. 1106/2010 non sono soggette al sistema di controlli stabilito nel titolo V, capo III, del regolamento (UE) n. 1306/2013 ai fini del controllo delle spese anteriori all'esercizio finanziario 2014.
3. Quando, nella normativa specifica, è fatto riferimento alle prescrizioni principali, secondarie o subordinate di cui al regolamento (UE) n. 282/2012 della Commissione, si applica l'articolo 23, paragrafi 2, 3 e 4, del presente regolamento.
4. Per i programmi di sviluppo rurale di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio:
 - a) le disposizioni dell'articolo 38, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 si applicano agli impegni di bilancio non utilizzati entro il 31 dicembre del secondo anno successivo all'anno dell'impegno di bilancio. All'articolo 38 del medesimo regolamento, i riferimenti all'anno N+3 si intendono come riferimenti all'anno N+2;
 - b) a norma dell'articolo 36, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1306/2013, i pagamenti intermedi effettuati dalla Commissione sono assoggettati all'obbligo di rispettare l'importo globale del contributo del FEASR assegnato ad ogni asse prioritario per l'intero periodo coperto dal programma interessato;
 - c) ai fini dell'applicazione degli articoli 37 e 38 del regolamento (UE) n. 1306/2013, il termine ultimo di ammissibilità delle spese è quello stabilito all'articolo 71, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1698/2005.
5. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 54, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, per i casi comunicati o da comunicare alla Commissione in relazione agli esercizi finanziari 2013 e 2014, di cui all'articolo 6, lettera h), del regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione, si continua a considerare l'esercizio finanziario del primo verbale di accertamento dell'irregolarità ai sensi dell'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio. Ai casi per i quali non è stato stilato il primo verbale amministrativo o giudiziario di accertamento dell'irregolarità prima del 16 ottobre 2014 si applicano le disposizioni dell'articolo 54, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Per quanto concerne il FEASR, ai fini della liquidazione contabile a norma dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1306/2013, le disposizioni dell'articolo 54, paragrafo 2, di tale regolamento si applicano a decorrere dalla liquidazione dei conti dell'esercizio finanziario 2014.

Articolo 42
Modifica del regolamento (CE) n. 376/2008

All'articolo 34 del regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione, i paragrafi 6 e 7 sono soppressi.

Tuttavia, tali disposizioni continuano ad applicarsi alle cauzioni validamente costituite a norma del suddetto regolamento prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 43
Modifica del regolamento (CE) n. 612/2009

All'articolo 47 del regolamento (CE) n. 612/2009 della Commissione, il paragrafo 3 è soppresso.

Tuttavia, tali disposizioni continuano ad applicarsi alle cauzioni validamente costituite a norma del suddetto regolamento prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 44
Abrogazione

I regolamenti (CE) n. 883/2006, (CE) n. 884/2006, (CE) n. 885/2006, (CE) n. 1913/2006, (UE) n. 1106/2010 e (UE) n. 282/2012 sono abrogati.

Tuttavia, si applicano le seguenti disposizioni:

- a) il regolamento (UE) n. 282/2012 continua ad applicarsi alle cauzioni validamente costituite a norma del suddetto regolamento prima della data di entrata in vigore del presente regolamento;
- b) l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 883/2006 continua ad applicarsi alle spese effettuate fino al 15 ottobre 2014;
- c) l'articolo 11 e il capo 3 del regolamento (CE) n. 885/2006 continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2014.

Articolo 45
Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

L'articolo 41, paragrafo 4, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 11.3.2014

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO